



CITTÀ DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it
indirizzo PEC: segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it

SETTORE - AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE - AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA N. 159 DEL 02/11/2022

OGGETTO: DISPOSIZIONI DI CARATTERE IGIENICO-SANITARIO RELATIVE AL CONTENIMENTO DELLA POPOLAZIONE DEI PICCIONI. DIVIETO DI VENDITA DI MANGIME E DI ALIMENTAZIONE DEI PICCIONI (COLUMBA LIVIA) NEL PERIMETRO URBANO, MISURE PREVENTIVE CONTRO LA LORO NIDIFICAZIONE E OBBLIGO DI PULIZIA DELLE SUPERFICI PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 38 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA E RURALE.

SINDACO

PREMESSO CHE:

- sono pervenute ai competenti Uffici comunali, nel corso del 2022, numerose segnalazioni per problematiche su tutto il territorio comunale (con particolare riferimento al centro storico) relative alla formazione di guano sui marciapiedi pubblici, tali da rendere necessari interventi mirati per tramite dell'impresa appaltatrice del servizio di spazzamento comunale atti al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie dei siti;
- sono pervenute altresì segnalazioni da parte della cittadinanza del fatto che numerosi cittadini, ignari del divieto imposto dall'art. 38 del Regolamento di Polizia Urbana e Rurale vigente, alimentino volontariamente i piccioni con un conseguente peggioramento delle condizioni igienico-sanitarie dei siti;

DATO ATTO che:

- la presenza dei piccioni presenti allo stato libero nel territorio cittadino ha assunto proporzioni tali da costituire un serio rischio di natura igienico-sanitaria per il possibile pericolo di trasmissione all'uomo di malattie infettive e parassitarie, per il pericolo di danno a carico di edifici pubblici e privati, per il degrado dei monumenti nonché problemi di decoro urbano in relazione ad insudiciamenti di balconi e marciapiedi;
- è invalsa la quotidiana abitudine di distribuire cibo ai piccioni aumentando, di fatto, in modo innaturale, la loro capacità di riproduzione, contribuendo così ad aggravare un fenomeno che può arrecare seri danni alla collettività;

RICHIAMATO integralmente l'art. 38 del Regolamento di Polizia Urbana e Rurale vigente che testualmente cita:

E' vietato somministrare o depositare volontariamente qualsiasi tipo di cibo per i cosiddetti "colombi di città" (Columbia livia domestica) in qualsiasi spazio pubblico e privato, con l'esclusione degli allevatori di colombi domestici o viaggiatori, per gli animali compresi in loro allevamenti.



CITTÀ DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it
indirizzo PEC: segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it

E' fatto altresì obbligo a tutti i proprietari di tutti gli immobili, in particolare quelli in stato di abbandono o non occupati siti nel territorio comunale di provvedere alla chiusura di tutti i possibili accessi all'interno ed utilizzabili per la nidificazione e di mettere in atto ogni possibile accorgimento per evitare l'accesso, la nidificazione e lo stazionamento dei colombi.

Gli accorgimenti da porre in atto sono i seguenti:

- per tutti gli edifici: tutti gli spazi in genere (sottotetti, porticati, ruderi, cornicioni, travetti di gronda, fori, anfratti ecc.) vanno resi impenetrabili con griglie e reti su tutte le aperture, comprese quelle di ridotte dimensioni;

- in caso di edifici già colonizzati dai piccioni: è necessario procedere con trattamento preventivo di disinfestazione per la possibile presenza di parassiti ed asportazione del guano, di altro materiale organico e di colombi morti con bagnatura preventiva utilizzando acqua e cloro;

E' fatto altresì obbligo ai frontisti di marciapiedi e spazi pubblici di pulire l'eventuale guano di piccione presente.

... omissis...

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 25,00 ad euro 500,00.

ATTESA la mancanza di un'adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonché in particolare ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini di prevenire la proliferazione del fenomeno riproduttivo;

CONSIDERATO:

- che l'alimentazione incontrollata richiama un gran numero di esemplari anche da zone limitrofe aumentando così il numero delle colonie in quantità incompatibili con l'ecosistema urbano;
- il grave pregiudizio e degrado che la crescente massa di deiezioni reca all'ambiente urbano, con costi gravosi per le operazioni di pulizia, manutenzione, restauro di edifici pubblici e privati;
- i rilevanti problemi di igiene ed il potenziale pericolo sanitario determinato dalle deiezioni dei piccioni e dalle carcasse degli stessi presenti su edifici privati con affaccio sui marciapiedi e aree pubbliche;
- il grave pregiudizio al decoro della città, rappresentata dalla presenza di escrementi su immobili e monumenti, che ne producono l'inevitabile degrado;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di contenere il numero dei piccioni presenti in città al fine di eliminare il pericolo di trasmissione di malattie infettive nonché il degrado degli edifici pubblici e privati nonché dei monumenti;

CONSIDERATO altresì di stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento dalla data di adozione e fino a revoca della stessa;

VISTI:

- l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;



CITTÀ DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it
indirizzo PEC: segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it

- il Regolamento di Polizia Urbana e Rurale, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 5 aprile 2016, e s.m.i;
- la Legge n. 157/1992;
- la l.r. n. 50/1993;
- la D.G.R.V. n. 971 del 13 luglio 2021, avente per oggetto “Piano di controllo del Colombo di città (Columba livia forma domestica) nel territorio regionale (2021-2025). Legge n. 157/1992, articolo 19 e L.R. n. 50/1993, articolo 17”.

VIETA

- a chiunque, salva autorizzazione ai fini sanitari e scientifici, di alimentare i piccioni urbanizzati presenti allo stato libero su tutto il territorio cittadino, con espresso divieto di gettare sul suolo pubblico granaglie, scarti ed avanzi alimentari, ai sensi di quanto disposto dall'art. 38 del Regolamento di Polizia Urbana e Rurale del Comune di Lonigo;

ORDINA

- ai proprietari di edifici situati nell'ambito urbano come determinato nell'art. 38 del Regolamento di Polizia Urbana e Rurale del Comune di Lonigo, incluse le proprietà di enti pubblici, agli amministratori condominiali ed a chiunque a qualsiasi titolo vanti diritti reali su immobili esposti alla nidificazione ed allo stazionamento dei piccioni, di:

- provvedere a propria cura e spese e nel più breve tempo possibile, al risanamento e alla ripulitura periodica dei locali e degli anfratti nei quali i piccioni abbiano nidificato e depositato guano, nonché al risanamento e alla ripulitura delle aree eventualmente sottostanti, quali in particolare aree pubbliche o aperte al pubblico, strade e marciapiedi;
- provvedere, mediante apposizione di griglie o reti, all'immediata chiusura di tutte le aperture di areazione e di accessi attraverso i quali i piccioni possano ivi introdursi e trovare riparo o luogo per la nidificazione;
- impedire la sosta abituale o permanente dei piccioni sui terrazzi, davanzali, cornicioni, nicchie, anche all'interno di cortili, applicando, laddove necessario, dissuasori non cruenti.

DISPONE

- la pubblicazione della presente Ordinanza all'albo Pretorio del Comune di Lonigo, sul sito internet del Comune di Lonigo e la divulgazione della stessa mediante affissione di idonei manifesti, con il fine specifico di mantenere le migliori condizioni di decoro urbano oltre al prevenire eventuali inconvenienti igienico-sanitari;
- che il controllo dell'osservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento sia eseguito dal Corpo Intercomunale di Polizia Locale di Lonigo a cui copia della presente ordinanza dovrà essere trasmessa.

AVVERTE CHE

- L'applicazione di detta ordinanza avverrà a partire da 20 giorni dall'avvenuta pubblicazione, al fine di darne la più ampia pubblicità e diffusione alla cittadinanza, con il fine specifico di mantenere le migliori condizioni di decoro urbano oltre al prevenire eventuali inconvenienti igienico-sanitari;
- Chiunque violi i disposti della presente ordinanza sarà soggetto:



CITTÀ DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it
[indirizzo PEC: segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it](mailto:segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it)

- al pagamento della sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00 ai sensi di quanto disposto dal vigente Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni per violazioni e ordinanze e regolamenti comunali;
- all'applicazione della disposizione di cui all'articolo 650 CP;
- all'eventuale recupero degli oneri anticipati dall'Amministrazione comunale per le operazioni di disinfezione e ripulitura delle aree pubbliche sottostanti a proprietà private;

INFORMA

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale competente, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione.

Dalla sede municipale, 02/11/2022

SINDACO

PIER LUIGI GIACOMELLO / InfoCert S.p.A.

Documento sottoscritto con firma digitale